**Allegato “E” Misura nazionale credito d’imposta**

**(ex. art. 1, commi 98-108 della legge 28/12/2015, n. 208 e ss.mm.ii)**

**Procedure per la selezione, ammissione a finanziamento e rendicontazione delle operazioni**

La Giunta della Regione Basilicata con D.G.R. n. 571 del 27/06/2018 (cfr. Allegato 1\_1) ha destinato all’attuazione dello strumento agevolativo credito d’imposta di cui alla legge n. 208/2015, articolo 1, commi 98-108, una dotazione finanziaria pari a 23 milioni di euro a valere sull’ Asse “3” del PO FESR Basilicata 2014-2020, Obiettivo Specifico “3C.3.1 “Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo”, Azione 3C.3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti, e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”.

Con la medesima DGR è stata individuata la Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (DGIAI) del Ministero dello Sviluppo Economico quale Organismo Intermedio del PO FESR Basilicata 2014-2020 ai fini dell’attuazione di detta misura, demandando all’Autorità di Gestione del POR l’adozione degli atti necessari per la consequenziale sottoscrizione di apposita convenzione con delega di funzioni. La succitata convenzione tra la Regione Basilicata e il Ministero dello sviluppo economico per l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione allo strumento del credito d’imposta è stata sottoscritta in data 02 luglio 2018 – Repertorio n 617 del 02/07/2018 (cfr. Allegato 1\_2).

Con nota prot. n. 16722 del 18/12/2018 (Allegato 2\_1) l’Agenzia per la Coesione, a seguito di interlocuzione con la Commissione europea DG Politica Regionale (Allegato 2\_2 e 2\_3), in raccordo con il MEF-IGRUE, ha comunicato alle Autorità di Gestione le istruzioni per poter procedere alla certificazione delle spese relative al credito d’imposta nei Programmi Operativi interessati.

Nell’ambito dell’operazione rappresentata dal finanziamento del credito d’imposta, la spesa ammissibile, a norma dell’art. 8 del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante criteri sull’ammissibilità delle spese”, è data dall’importo corrispondente al credito d’imposta effettivamente utilizzato mediante compensazione.

In linea con la succitata nota Ares (Cfr. Allegato 2\_3) nella quale la Commissione richiama la necessità di operare in conformità agli articoli 131 e 132 del Reg.(UE) n. 1303/2013, l’Agenzia della Coesione a dicembre 2018 comunicava alle AdG (Cfr. Allegato 2\_1) la possibilità di procedere alla certificazione delle spese relative al credito d’imposta, considerato che si ha compensazione e quindi pagamento, ai sensi dell’Art. 131 del Regolamento CE n. 1303/2013, quando il beneficiario della misura porta in deduzione mediante il modello F24 il credito d’imposta maturato. La suddetta nota chiariva altresì che, in conformità all’art. 131 comma 4 del Reg.(UE) n. 1303/2013, è 2 possibile procedere alla certificazione degli importi fruiti e risultanti dal modello F24, in misura comunque non superiore al 40% del credito d’imposta spettante.

Le informazioni occorrenti per la puntuale definizione degli importi rendicontabili sono state trasmesse dall’Agenzia delle Entrate all’ACT, e da quest’ultima al MISE-DGIAI , che ha provveduto a rielaborare i dati riferiti alle compensazioni e ai pagamenti per la misura in oggetto, ripartendoli su base territoriale e attribuendo le compensazioni secondo le modalità descritte in una nota metodologica che ha trasmesso, unitamente ai dati elaborati, all’ACT con nota prot. n. 387886 del 19/12/2018 (Allegato 2\_4 Nota MISE-DGIAI 19\_12; Allegato 2\_5 Dati CI SUD Basilicata; Allegato 2\_6 nota metodologica).

L’Agenzia per la Coesione ha pertanto trasmesso alla Regione Basilicata, con nota 16807 del 19 dicembre 2018 (Allegato 2\_7) i succitati dati rielaborati dal MISE e la relativa nota metodologica. Con nota prot. n. 16899 del 20/12/2018 l’Agenzia della Coesione ha inoltre precisato che per quanto concerne gli obblighi di registrazione nel Registro Nazionale di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 l’orientamento da seguire è che il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, sia trattato alla stregua di una misura di natura automatica di carattere fiscale, e che vada ricondotto tra le fattispecie disciplinate dall'art. 10 “Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione” di cui al predetto Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Allegato 2\_8).

Con riferimento ai dati rielaborati dal MISE (Cfr. Allegato 2\_5 e Allegato 2\_6) e sulla base delle indicazioni dell’ACT, si è provveduto a calcolare gli importi rendicontabili/certificabili, provvedendo ad eliminare i progetti multiregionali e le operazioni completate (quelle per le quali la data di fine investimento è antecedente alla richiesta di contributo) ai fini del rispetto dell'art. 65.6 del Reg. (UE) n.1303/2013.

Tutto quanto sopra premesso, come si evince dal prospetto allegato (Allegato 2\_9) l’importo rendicontabile nella prima fase (dicembre 2018) è pari a € 20.757.015,42, di cui certificato € 18.383.609,01. Pertanto, la Regione Basilicata ha aderito alla posizione espressa dall’ACT, condivisa dai Servizi della Commissione Europea, rendicontando e certificando parte delle suddette somme ( 18.383.609,01 su 20,75 Meuro totali), anche alla luce della corrispondenza con il MISE il quale, seppure in vigenza dell’atto di delega, comunicava “che le Autorità di Gestione regionali possano, sotto la propria responsabilità, aderire a modalità operative differenti per l’attestazione delle spese, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia di Coesione nelle note richiamate” (Allegato 2\_10 ).

A dicembre 2018, pertanto, l’Autorità di Gestione ha riassunto de facto le funzioni in precedenza delegate all’Organismo Intermedio e con la D.G.R. n. 59 del 30 gennaio 2020 (allegato 1\_3) ha approvato il nuovo schema di convenzione, condiviso con il MISE-DGIAI, con il quale viene formalizzata la scelta di non attribuire al MISE-DGIAI il ruolo di organismo intermedio e sono 3 novellati gli impegni e le responsabilità dell’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014/2020 e del Mise-DGIAI, con particolare riguardo alla necessità che i controlli di primo livello, ex art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 vengano effettuati dalla Regione Basilicata e non dal MISE. La nuova Convenzione, che ha integrato e sostituito la precedente, è stata sottoscritta in data 14/02/2020 – Repertorio 257 (Allegato\_1\_4). Le procedure del presente documento integrano e sostituiscono le “Procedure per la selezione, ammissione a finanziamento e rendicontazione delle operazioni finanziate con la misura nazionale del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015 e successive modifiche e integrazioni” a valere sull’azione 3C.3.1.1 del PO FESR Basilicata 2014/2020, approvate con D.D. 12AF.2018/D.03715 del 04/12/2018 dell’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata.

Le funzioni svolte dall’Autorità di Gestione, pertanto, in linea con la nuova Convenzione con il MISE sono le seguenti:

a) selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 125, par. 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020 tra le operazioni beneficiarie del credito di imposta nel territorio della Regione Basilicata da parte dell’Agenzia delle Entrate;

b) gestione finanziaria e controllo ai sensi dell’art. 125, par. 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) verifiche ai sensi dell’art. 125, parr. 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle operazioni ammesse a contributo;

e) attestazione e certificazione delle spese.

In dettaglio, la procedura seguita per l’operazione in questione dall’Autorità di Gestione è riportata di seguito. Sono parte integrante e sostanziale delle presenti procedure le piste di controllo[[1]](#footnote-1).

**Art. 1 (Definizioni)**

Si fanno proprie le seguenti definizioni:

a) “legge n. 208/2015”: la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” relativamente ai commi da 98 a 108 dell’articolo 1;

b) “decreto-legge n. 243/2016”: il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

c) “POR”: il Programma operativo FESR 2014-2020 della Regione Basilicata;

d) “Circolare 3 agosto 2016”: la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/E del 3 agosto 2016; 1 Le piste di controllo e le check list allegate alla presente procedura sono state redatte sulla base di quelle standard trasmesse dall’Agenzia per la Coesione Territoriale relative alla misura nazionale del Credito di Imposta,

e) “Circolare 13 aprile 2017”: la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12/E del 13 aprile 2017;

f) “Provvedimento 14 aprile 2017”: il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017

g) “Provvedimento 29 dicembre 2017”: il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017;

h) “Regolamento di esenzione”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

i) “Regolamento n. 1303/2013”: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

j) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

k) “Credito d’imposta”: il credito d’imposta per gli investimenti delle piccole e medie imprese nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015 e successive modifiche e integrazioni;

l) “PMI beneficiarie”: le piccole e medie imprese, come definite all’allegato 1 del Regolamento di esenzione, che hanno già ricevuto l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta da parte dell’Agenzia delle entrate; sono escluse dalle PMI beneficiarie le imprese aventi ad oggetto le attività economiche di cui alla sezione A della classificazione ATECO 2007;

m) “comunicazione”: la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta presentata dalle PMI beneficiarie utilizzando l’apposito modello di comunicazione predisposto dall’Agenzia delle entrate e trasmessa dalla stessa Agenzia al Ministero seguito dell’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta;

n) “investimenti”: gli investimenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 99, della legge n. 208/2015 facenti parte di un progetto di investimento;

o) “progetto di investimento”: l’insieme degli investimenti aventi le caratteristiche di progetto di investimento iniziale così come definito dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento di esenzione;

p) “delocalizzazione” il trasferimento, come definito dall’articolo 2, “Definizioni”, del Regolamento di esenzione, modificato dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1084, della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una 5 perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

q) “Strategia di specializzazione intelligente” (S3): Strategia di specializzazione intelligente della Regione Basilicata nella versione ultima approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 911 del 9 agosto 2016 e dalla Commissione europea con nota Ares(2016)5401132 del 16/09/2016.

**Art. 2. (Finalità e ambito operativo)**

1. Si definisce la procedura di ammissione alle risorse del PO FESR Basilicata 2014/2020 dei progetti di investimento attuati nel territorio della Regione Basilicata dalle PMI beneficiarie a valere sulla misura credito d’imposta

2. Le indicazioni di cui alle presenti procedure si applicano ai progetti di investimento che comprendono investimenti effettuati dalle PMI beneficiarie a decorrere dalla data del 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020. La precedente scadenza era il 31/12/2019, ora modificata dall'art. 1 della legge 178/2020).

3. La data di realizzazione degli investimenti è determinata secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 3 agosto 2016.

**Art. 3. (Valutazione di ammissibilità alle risorse del PO FESR Basilicata 2014/2020)**

1. L’autorità di Gestione, con riferimento ai dati elaborati dal MISE e sulla base delle indicazioni dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, con D.D. 12AF.2018/D.03819 del 28/12/2018, ha provveduto a calcolare gli importi rendicontabili, eliminando i progetti multiregionali e le operazioni già completate ex art. 65.6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, pervenendo ad un primo importo rendicontabile e certificabile pari ad € 20.257.015,42 (come si evince dal prospetto allegato alla suddetta determina - cfr. Allegato 2\_11) , cui fanno seguito le successive certificazioni.

2. A seguito della selezione e dell’ammissione a finanziamento delle imprese beneficiare come da D.D. 12AF.2018/D.03819, l’Autorità di Gestione, aderendo alla posizione espressa dall’ACT e condivisa dai Servizi della Commissione Europea, ha certificato parte delle suddette somme (18.383.609,01 euro), anche alla luce della corrispondenza con il MISE che, seppure in vigenza dell’atto di delega, prevedeva “che le Autorità di Gestione regionali potessero, sotto la propria responsabilità, aderire a modalità operative differenti per l’attestazione delle spese, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia di Coesione”. **Si ribadisce che nella prima certificazione (dicembre 2018) si è provveduto a rendicontare e certificare gli importi del credito di imposta fruito e risultante dai dati ripresi dall’Agenzia delle Entrate dai modelli F24, in misura non superiore al 40% del credito totale spettante.**

3. Per i progetti di investimento per i quali le attività di verifica di ammissibilità di cui al comma 2 si sono concluse con esito positivo si è riscontrato, in base al “codice attività”, sezione I, del quadro B della comunicazione e alla Tipologia Progetto, come riportati nel file dati trasferito dal MiSE, se ricadevano o meno nei settori coerenti con la Strategia di Specializzazione intelligente (S3) sulla base dei codici Ateco inclusi nell’elenco allegato 1\_5, ed in base a tale verifica si è valorizzato il relativo campo nel SiFesr 2014/2020.

4. L’Autorità di Gestione, per ogni domanda di pagamento che include la certificazione di somme a valere sul cofinanziamento della misura del Credito d’imposta, invia al MEF-IGRUE – l’autorizzazione a trattenere l’intera somma certificata sia a valere sul rimborso della quota comunitaria sia a valere sul rimborso del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 ed a provvedere al versamento di dette somme all’entrata del bilancio dello Stato2[[2]](#footnote-2).

**Art. 4. (Provvedimento di utilizzo delle risorse del PO FESR Basilicata 2014/2020)**

1. Dal momento che il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno viene trattato alla stregua di una misura di natura automatica di carattere fiscale, e va ricondotto tra le fattispecie disciplinate dall'art. 10 “Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione” di cui al predetto Decreto 31 maggio 2017, la registrazione dell’aiuto come misura generale è effettuata dal Mise, mentre quella riguardante la registrazione degli aiuti individuali è effettuata dall’Agenzia delle Entrate, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

2. L’Autorità di Gestione provvede alla richiesta del CUP presso il DIPE, secondo le modalità previste (http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/)e all'inserimento dei dati della misura sul Sistema informativo SiFesr e, grazie al protocollo di colloquio, nella BDU.

3. L’Autorità di Gestione tramette tramite posta elettronica certificata (PEC), alle imprese beneficiarie incluse nella certificazione di dicembre 2018, una nota riportante:

a) l’importo, a valere sulle risorse del PO FESR Basilicata 2014/2020, del credito d’imposta;

b) l’indicazione della struttura produttiva in cui è effettuato il progetto di investimento, indicando il riferimento all’autorizzazione all’utilizzo del credito rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;

c) gli obblighi della PMI beneficiaria, con particolare riferimento a quelli derivanti dall’utilizzo delle risorse PO FESR Basilicata 2014/2020;

d) le condizioni che possono comportare il disimpegno totale o parziale delle risorse, di cui all’articolo 6 della presente procedura.

**Art. 5 (Adempimenti della PMI beneficiaria)**

1. Fermo restando la certificazione delle spese fino al 40% del credito fruito sulla base dei soli dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, a seguito della realizzazione dei progetti di investimento oggetto del credito di imposta, su richiesta dell’Autorità di Gestione la PMI beneficiaria rendiconta, secondo le modalità e nei termini previsti nella presente procedura le spese di acquisizione delle immobilizzazioni materiali previste nella comunicazione ed effettivamente sostenute, utilizzando il modulo “Dichiarazione di spesa” di cui all’allegato “3\_1” alla presente procedura.

2. Alla dichiarazione di spesa di cui al comma 1 la PMI beneficiaria deve allegare:

a) *copia della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, presentata all’Agenzia delle Entrate;*

*b) copia dell’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;*

*c) copia delle fatture di acquisto; i relativi originali devono riportare la dicitura: “Spesa di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_rendicontata, a valere sul credito d’imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (art. 1, commi 98-108) e valorizzata ai fini della compensazione operata con modello F24 del ………….”. In alternativa, in caso di fattura elettronica, la predetta dicitura può essere riportata nelle causali dei pagamenti, purché sia indicato il riferimento al corrispondente titolo di spesa, oppure l’elenco delle fatture di acquisto dei beni oggetto di agevolazione è riportato nella nota integrativa allegata al primo bilancio successivo alla ricezione delle fatture stesse. Se tale dicitura non è contenuta né nelle fatture, né nei pagamenti, si chiede di renderla con riferimento alle stesse in apposita dichiarazione. Nel caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere allegata la documentazione di spesa attestante l’effettivo pagamento dei canoni;*

*d) copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario, SEPA Credit Transfer, RIBA ovvero assegno bancario non trasferibile e copia del relativo estratto conto;*

*e) nel caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria, copia del relativo contratto;*

*f) dichiarazione liberatoria dei fornitori attestante il requisito di novità dei beni come definito nella circolare 3 agosto 2016, paragrafo 3 (cfr. modello indicativo di cui all’allegato 3\_4);*

*g) copia del modello di pagamento unificato F24 relativo al credito di imposta autorizzato dall’Agenzia delle entrate e previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (art. 1, commi 98-108) e utilizzato in compensazione secondo le modalità previste dal paragrafo 6 della circolare 3 agosto 2016;*

*h) copia del registro dei beni ammortizzabili, di cui al DPR n. 600/1973, o documentazione equipollente (libri inventari, libro giornale ovvero registro IVA acquisti), dal quale si evinca l’annotazione delle immobilizzazioni materiali oggetto del progetto di investimento acquisite, fatta eccezione per i beni acquisiti in leasing;*

*i) lay-out degli impianti con evidenza del posizionamento dei beni oggetto dell’agevolazione, corredato da foto da cu si possa evincere il numero di matricola dei beni e l’effettivo utilizzo nella fase produttiva. Tale documentazione si rende necessaria proprio per la difficoltà di espletare un controllo in loco presso la Vostra azienda a causa del perdurare dell’emergenza connessa al COVID-19 (Controllo in loco da remoto);*

*j) quadro riassuntivo dell’investimento, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 3\_2;*

*k) per i progetti di investimento che comprendono investimenti effettuati prima del 1° marzo 2017, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore di codesta impresa, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3\_3. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale, deve essere allegata copia della procura e del documento d’identità in corso di validità del soggetto che la rilascia;*

*l) copia delle dichiarazioni dei redditi, complete della ricevuta di presentazione e del quadro RU, dei periodi di imposta nel corso dei quali sono stati realizzati gli investimenti e nel corso dei quali il credito è stato utilizzato in compensazione.*

*m) Documentazione fotografica relativa all’assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dal paragrafo 2.2 dell’Allegato XII del Reg. (UE )1303/2013 Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale, deve essere allegata copia della procura e del documento d’identità in corso di validità del soggetto che la rilascia. La documentazione essere inviata all’Autorità di Gestione all’indirizzo creditoimposta.fesr@pec.regione.basilicata.it, nei termini indicati.*

3. La PMI beneficiaria, come dichiarato nell’istanza di fruizione del credito d’imposta inviata all’Agenzia delle Entrate, si impegna, inoltre:

a) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento dei controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, disposti dall’Agenzia delle Entrate ovvero da altri organismi nazionali o sovranazionali competenti in materia, al fine di verificare la corretta fruizione delle agevolazioni e le condizioni di mantenimento delle stesse, con particolare riferimento, alle verifiche di cui agli articoli 125 e 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) a rendere disponibile all’Autorità di gestione, la documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti effettuati in relazione ai beni strumentali oggetto della richiesta di agevolazione;

c) rispettare gli obblighi fissati, ai sensi del paragrafo 2.2 dell’Allegato XII al Regolamento n. 1303/2013, in materia di responsabilità di informazione e comunicazione, adeguandosi alle linee guida adottate dalla Regione Basilicata reperibili all’indirizzo <http://europa.basilicata.it/fesr>.

L’Autorità di Gestione può disporre, in ogni fase del procedimento, verifiche e controlli di natura documentale sull’avvenuta realizzazione e sull’ammissibilità di ciascun progetto di investimento finanziato con le risorse del POR, riservandosi la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche in loco su un campione di imprese agevolate, determinato anche sulla base delle risultanze dei predetti controlli documentali.

**Art. 6. (Verifiche per la conferma di utilizzo delle risorse PO FESR Basilicata 2014/2020)**

Come sopra definito l’AdG con DD 12AF.2018/D.3819 del 28/12/2018 ha approvato l’elenco dei beneficiari, riportando per ciascuna l’impresa beneficiaria del credito di imposta, gli estremi dell’istanza candidata, l’importo massimo di credito di imposta ammissibile e certificabile a valere sull’azione 3C.3.1.1. sulla scorta dei dati trasmessi dall’ACT con nota 16807 del **19/12/2018**.

I crediti maturati, compensati e controllati pertanto fanno riferimento al periodo compreso tra il 2016 e novembre/dicembre 2018, per tale motivo nel Sistema informatico Sifesr nella sezione **“imprese → anagrafica progetto impresa→ quadro economico….”** è stata inserita una cella di controllo che riporta la reale situazione al 30/11/2018, ovvero il credito maturato e realmente compensato.

Es

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Importo Progetto** | **Progetto** | **FESR** | **Costo Ammesso POC** | **Spesa Rendicontata dal Beneficiario** | **Economie Progetto** | **Controllata 1°Liv.** | **Validata** | **Spesa Certificata** | **Attuatore Beneficiario** |
| ***70.638,00*** | ***10.062,97*** | ***10.062,97*** | ***0,00*** | ***10.062,97*** | ***0,00*** | ***10.062,97*** | ***10.062,97*** | ***10.062,97*** | ***AGENZIA DELLE ENTRATE \* \* \**** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crediti d'Imposta Totali  **31.787,33** | F24 Totali  **32.594,88** | Data per calcolo progressivi  C:\Users\rofulco\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\81F95DD.tmp | F24 alla data  **10.062,97** |  | **[Aggiorna Totali alla Data](javascript:apex.submit('P145_AGGIORNA_TOTALI_F24');)** |

1. L’autorità di Gestione esamina la documentazione inviata, al fine di accertare:

a) la regolarità e completezza della documentazione prodotta;

b) la coerenza tra le immobilizzazioni materiali rendicontate e il progetto di investimento di cui alla comunicazione.

Il controllo ha inizio con la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione del credito di imposta, ed in particolare:

- Presenza del modello di comunicazione presentato all’AGE, della autorizzazione alla fruizione del credito di imposta rilasciata dall’AGE nonché delle quietanze F24 di avvenuta fruizione del credito con compensazione;

- Confronto tra i dati inviati, cosi come richiesto con specifica nota, dalle imprese e i dati ricevuti dall’AGE;

- Presenza dei requisiti di accesso (PMI, dimensione etc);

- Rispetto circolari AGE relativamente all'ammissibilità degli investimenti;

- Effettiva coerenza del progetto di investimento realizzato con quanto dichiarato dall’impresa proponente nella comunicazione di accesso alla fruizione;

- Verifica che l'importo compensato dal singolo beneficiario non sia superiore all'importo totale del credito d'imposta autorizzato alla singola impresa beneficiaria;

- Verifica dell’investimento in generale (All. 3\_2);

1. Controllo delle spese realmente sostenute (art. 109 del TUIR) per validare il credito d’imposto certificato (fatture-pagamenti-f24);
2. Inserimento sul Sifesr delle fatture, dei relativi pagamenti e degli F24 che concorrono a validare l’importo certificato.

2. Le verifiche sono espletate con l’ausilio delle check list allegate alle presenti procedure.

3. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 diano esito negativo, ovvero negli altri casi di seguito elencati, l’Autorità di Gestione provvede a disimpegnare, in tutto o in parte, le risorse POR a copertura del credito d’imposta autorizzato in fruizione dall’Agenzia delle entrate e a darne comunicazione alla stessa Agenzia delle Entrate ed alla PMI beneficiaria. Sulla base delle verifiche effettuate il diritto all’utilizzo delle risorse POR viene meno, in tutto o in parte, in caso di:

a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) mancato rispetto delle modalità e termini per la fruizione del credito d’imposta come specificati in precedenza nella presente procedura;

c) mancata entrata in funzione degli investimenti entro il termine fissato dall’articolo 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii, o dismissione degli stessi prima del termine fissato dal medesimo comma, ovvero cessazione o rilocalizzazione dell’attività produttiva al di fuori dell’area del programma, ovvero modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, qualora tali eventi intervengano entro tre anni dal completamento dell’investimento;

d) mancata realizzazione del progetto di investimento entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 98, della legge n. 208/2015 e ss.m.ii.;

e) inadempimento degli obblighi di collaborazione previsti nella presente procedura per consentire le verifiche e i controlli nonché il monitoraggio e la valutazione dei risultati da parte dell’Autorità di Gestione;

f) con riferimento alle acquisizioni di beni effettuate entro il 28 febbraio 2017, mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 208/2015;

g) mancato rispetto di ulteriori prescrizioni previste dalla normativa di riferimento.

**Art. 7 (Allegati)**

Sono allegati alla presente procedura:

• allegato 1\_1\_DGR 571 del 27/06/2018

• allegato 1\_2\_Convenzione Oi MiSE Regione Basilicata (Rep 617/2018)

• allegato 1\_3\_DGR 59/2020 – Convenzione MiSE DGAI

• allegato 1\_4\_Addendum Convenzione Rep. 257/2020

• allegato 1\_5\_Codici Ateco 2077\_S3

• allegato 2\_1\_Nota ACT 18/12

• allegato 2\_2\_Nota ACT 04/12

• allegato 2\_3\_Nota Ares 13/12

• allegato 2\_4\_Nota MISE-DGIAI 19/12

• allegato 2\_5\_CI\_SUD-6869-Basilicata

• allegato 2\_6\_Nota Metodologica

• allegato 2\_7\_Nota ACT\_19/12

• allegato 2\_8\_Nota ACT Registro Aiuti

• allegato 2\_9\_Dati CI Basilicata dicembre 2018

• allegato 2\_10\_Nota MISE DGIAI 21/12

• allegato 2\_11\_DD AdG di selezione/ammissione (dicembre 2018)

• allegato 3\_1 Dichiarazione di spesa

• allegato 3.2\_Quadro riassuntivo investimenti

• allegato 3.3\_Dsan\_ammortamenti

• allegato 3.4\_Dichiarazione\_liberatoria

• allegato 4\_1\_Pista di controllo - anticipazione

• allegato 4\_2\_Pista di controllo - fase attuativa

• allegato 4\_3\_Check-list - anticipazione

• allegato 4\_4\_Check list – fase attuativa

1. Le piste di controllo e le check list allegate alla presene procedura sono state redatte sulla base di quelle standard trasmesse dall’agenzia per la Coesione territoriale relative alla misura nazionale del Credito d’imposta. [↑](#footnote-ref-1)
2. La prima nota in tal senso è stata trasmessa dall’AdG al MEF-IGRUE con nota n. 25105/12AF del 12 febbraio 2020. [↑](#footnote-ref-2)